

**Proponente: 31.B**  
**Proposta: 2025/1769**  
**del 12/09/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1079**  
**del 12/09/2025**

**RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL  
COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO  
INDETERMINATO DEL COMUNE DI MILANO

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2029 e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025- 2027 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 26/09/2024 sono stati approvati indirizzi per la revisione organizzativa dell'Ente;
- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23/1/2025 è stata approvata la nuova macrostruttura di primo e secondo livello dell'Ente a far data dal 01/02/2025;
- con Determinazione della Direttrice Generale n. 152 del 29/01/2025 è stata definita la microstruttura dell'ente, nonché la struttura organizzativa di terzo livello transitoria;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.", aggiornato con delibera di G.C. n. 41 del 06/03/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 28.04.2025, è stato approvato il rendiconto della gestione 2024 e relativi allegati;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 28.04.2025 è stato approvato il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2024 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati;
- sia per il Bilancio di previsione 2025-2027 che per il Rendiconto 2024, l'invio dei documenti alla Banca dati della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come previsto ai sensi dell'art. 161, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è stato effettuato nei termini di legge;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestualmente aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 24/07/2025 è stato approvato l'aggiornamento alla sezione 3 Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale – del PIAO 2025/2027;

Vista e richiamata integralmente la predetta Deliberazione di G.C. n. 63 di I.D. del 31.03.2025, dove in particolare:

- si richiamava in premessa la Deliberazione G.C. n. 254 del 12.12.2024 avente ad oggetto "3^AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 E DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 2024/12 del 30/1/2024 ALLA SEZIONE 2.2 "PERFORMANCE" ed in particolare quanto indicato al quinto punto del dispositivo che testualmente recitava: "di dichiarare, a valere per l'anno 2025, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2025 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione";
- si deliberava, tra l'altro:
  - “
  - 1. di approvare il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027 e relativi allegati come da allegato "A" parte integrante della presente deliberazione secondo la struttura evidenziata in premessa;
  - [...]
  - 3. di confermare, a valere per l'anno 2025, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001...;
  - ...”;

Vista e richiamata integralmente la predetta Deliberazione di G.C. n. 157 del 24.07.2025 dove, in particolare:

- al punto 1 viene approvato, per le motivazioni di cui in premessa, l'aggiornamento alla Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni di personale" della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027 approvato con Deliberazione di G.C. n. 63 del 31/03/2025, con particolare riferimento come da allegato "A" parte integrante;
- al punto 2 del dispositivo si conferma, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011 l'assenza, allo stato attuale, di situazioni di soprannumero in Dotazione organica così come da ultimo rideterminata alla data del 07/07/2025 (DGC n. 140/2025), nonché l'assenza di situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie;
- al punto 4 del dispositivo si conferma mandato alla Dirigente del Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" di provvedere a tutte le operazioni già disposte con Deliberazione di G.C. n. 63 del 31/03/2025, nonché tutte le autorizzazioni ivi incluse;
- al punto 7 del dispositivo si confermano per il triennio 2025-2027 i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto con la suddetta Deliberazione;

Visto quanto indicato alla "SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" del PIAO 2025-2027, così come aggiornato con la citata Delib. G.C. n. 157 del 24.07.2025, e precisamente quanto riportato al capitolo "3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale" in relazione alla normativa in materia di spesa di personale e segnatamente a "Il principio di contenimento della spesa" e a "L'individuazione delle facoltà assunzionali basate sul principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale";

Richiamato altresì il paragrafo "Strategie di copertura del fabbisogno" del medesimo capitolo "3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale", dove lo strumento dell'assegnazione temporanea – qualora ne ricorrano le condizioni residuali previste dalla normativa vigente – è annoverato tra le leve su cui agire il reclutamento e, segnatamente, è dato leggere:

*"Le leve su cui agire il reclutamento sono selezionate per garantire la stabilità degli organici, limitare il precariato ed il ricorso al lavoro flessibile, garantire omogeneità di trattamento giuridico ed economico tra le persone dell'organizzazione. Si confermano pertanto tutti gli strumenti di reclutamento / di risposta già indicati nei precedenti Piani da attivare dagli uffici competenti in maniera flessibile e/o funzionale per la realizzazione e/o la ottimizzazione dei tempi di assunzione di nuove risorse umane, individuando in particolare:*

[...]

- *comandi/assegnazioni temporanee qualora ne ricorrano le condizioni residuali previste dalla normativa vigente;*

...";

Preso atto che, con Verbale n. 21 del 22/07/2025, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso "parere favorevole all'approvazione della delibera di Giunta di variazione del PIAO" con riferimento alla proposta avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO ALLA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 E AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA EX ART. 110 CO.2 DEL TUEL";

Visto quanto disposto in materia di distacchi/comandi/assegnazioni funzionali dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii:

- al comma 1-quinquies:  
*"Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ...";*
- al comma 2-sexies:  
*"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";*

Visto, in merito all'ipotesi specifica dell'assegnazione temporanea del genitore con figli minori fino a tre anni:

- quanto disposto dall'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 3, comma 105, della Legge n. 350/2003, e ss.mm.ii.

*“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.*

*2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assegnazione.”;*
- quanto indicato nel parere FP 14466/2004, che recita:

*“Si fa riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene posto un quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in oggetto, che ha inserito nel D.Lgs. n. 151/01, l'art. 42 bis.*

*Detto articolo prevede, com'è noto, la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.*

*Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione riguarda, nello specifico, l'ambito temporale del beneficio, ovvero se l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori.*

*Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (...figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.*

*L'espressione utilizzata dal legislatore “per un periodo complessivo non superiore a tre anni” definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.”;*

Visto, infine, quanto disposto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia approvato con Deliberazione G.C. n. 9 del 25/01/2024, all'art. 45 “Comando/Distacco” della Sezione B “L'accesso” – Capo V Mobilità, che testualmente recita:

*“In relazione a particolari necessità organizzative e nello spirito di collaborazione tra Enti, può essere temporaneamente utilizzato, in posizione di comando/distacco comunque denominati, personale dipendente da altra Amministrazione, previo accordo con l'Ente di appartenenza.*

*In tal caso, pur restando inalterato il rapporto di lavoro originario con l'Amministrazione di appartenenza, il dipendente si inserisce funzionalmente nella struttura del Comune di Reggio Emilia e viene sottoposto al potere direttivo e di controllo di tale ente destinatario della prestazione.*

*In caso di comando, i relativi oneri finanziari, per tutta la durata dello stesso, sono a carico del Comune di Reggio Emilia. In caso di distacco gli accordi disciplineranno le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari.*

*Il comando/distacco viene di regola disposto per un anno, eventualmente prorogabile e comunque per un periodo non superiore a quello previsto da specifiche disposizioni legislative.*

*I comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, ad eccezione dei comandi o distacchi obbligatori previsti da disposizioni di legge.”;*

Tutto ciò premesso:

Tenuto conto che la presente determinazione - oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio per i fini di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della Legge 69/2009 e nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale del Comune di Reggio Emilia per i fini di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/2013 - contiene dati personali oggetto di protezione ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo 679/2016, si rende necessario, nel rispetto e nel bilanciamento delle sopracitate normative, indicare la persona interessata con le sole iniziali del cognome e del nome; la stessa sarà compiutamente generalizzata nella Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile;

Considerato che, con Determinazione Dirigenziale n. 1039 di R.U.D. del 12/09/2024 è stata disposta l'assegnazione temporanea presso questa A.C. ai sensi di quanto disposto dall'art. 42-*bis* del D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., della sig.ra P.M., dipendente a tempo indeterminato del Comune di Milano con profilo di Collaboratore dei Servizi Amministrativi (Area OE), per l'intero tempo lavoro della stessa, a decorrere dal 16/09/2024 e così per un anno sino al 15/09/2025, salvo proroga fino al termine massimo consentito dalla normativa vigente, con assegnazione al Servizio Polizia Locale e Protezione Civile per tutte le motivazioni indicate nel medesimo provvedimento, sussistendo i requisiti richiesti dalla normativa applicabile sia per quanto concerne le condizioni soggettive della dipendente richiedente che per quanto riguarda la disponibilità di un posto vacante in pari area di inquadramento e di analogo profilo professionale ("Collaboratore Amministrativo" - Area OE) rispetto a quello posseduto dalla dipendente in questione presso il Comune di Milano;

Preso atto che la dipendente in questione ha richiesto, con comunicazione del 16/06/2025 indirizzata agli uffici del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, la proroga dell'assegnazione temporanea e tale richiesta ha incontrato - sentito per le vie brevi il parere del Dirigente del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile - l'assenso della scrivente A.C., che ha ritenuto di accordare tale proroga per 1 anno, permanendo le condizioni soggettive e oggettive descritte nella citata D.D. n. 1039 di R.U.D. del 12/09/2024, alla quale si fa rinvio, necessarie ai sensi della normativa applicabile richiamata in premessa;

Dato atto che, conseguentemente, questa A.C. ha provveduto, con lettera in atti al n. 204495 di P.G. del 12/08/2025, a inoltrare al Comune di Milano e per conoscenza alla diretta interessata richiesta di proroga dell'assegnazione fino al 15/09/2026, mantenendo invariate le modalità di rimborso attualmente applicate, come definite dalla citata D.D. n. 1039 di R.U.D. del 12/09/2024 e più compiutamente dettagliate nello scambio di note in atti con P.G. 228883 del 10/09/2024 e P.G. n. 231639 del 13/09/2024;

Preso atto che, con lettera in atti al P.G. n. 210692 del 25/08/2025, il Comune di Milano ha manifestato il proprio *nulla osta* alla proroga dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-*bis* del D.lgs. 151/2001 della Sig.ra P.M. presso questa A.C., a far tempo dal 16.09.2025 fino al 15.09.2026, confermando le modalità di rimborso di cui sopra;

Preso atto che, con pec in atti al P.G. n. 211588 del 26/08/2025 il Comune di Milano ha provveduto altresì a trasmettere il proprio atto dirigenziale, adottato nella medesima data, di autorizzazione della proroga dell'assegnazione temporanea in oggetto;

Considerato pertanto che il Comune di Reggio Emilia seguirà a rimborsare al Comune di Milano, previa ricezione di richiesta corredata da prospetto riepilogativo, la totalità degli oneri associati alla retribuzione della sig.ra P.M., ivi compresi quelli eventualmente dovuti a titolo di trattamento Accessorio (eventuale straordinario ed eventuale produttività) da liquidarsi alla dipendente da parte del Comune di Milano previa ricezione dei prospetti riepilogativi degli importi da erogare;

Considerato altresì che, con riferimento alla tassazione IRAP, la stessa resta a carico del soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione lavorativa;

Considerato che l'assegnazione temporanea mantiene inalterato il rapporto di lavoro originario con l'Amministrazione di appartenenza, comportando unicamente l'inserimento funzionale della figura nella struttura del Comune di Reggio Emilia;

Evidenziata la natura provvisoria dell'assegnazione temporanea;

Valutato, in relazione alla spesa da prevedere per l'attivazione dell'assegnazione temporanea oggetto del presente provvedimento:

- che le risorse necessarie sono rinvenibili negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2025 – 2027;
- che tale spesa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale, di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-*bis*, -*ter* e -*quater* della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale, rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
- che, invero, non rientra - trattandosi di spesa da assimilare a quella per "comandi" funzionali - nei vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-*bis* del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali

rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009 (cfr. C.Conti – Sez. Autonomie n. 12 04.05.2017);

Rilevato pertanto che possa procedersi, per tutte le motivazioni più sopra riportate, a prorogare l'assegnazione temporanea presso il Comune di Reggio Emilia della sig.ra P.M., dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Milano con profilo di Collaboratore dei Servizi Amministrativi – Area OE, per l'intero tempo lavoro della stessa, a decorrere dal 16/09/2025 e così per un anno sino al 15/09/2026, con assegnazione al Servizio Polizia Locale e Protezione Civile, ferma rimanendo la possibilità di proroga fino al termine massimo consentito dalla normativa vigente, prevedendo che si provveda, con successivi appositi provvedimenti di liquidazione, al rimborso degli oneri derivanti dal presente provvedimento al Comune di Milano, previa ricezione di richiesta corredata da prospetto riepilogativo;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

#### **Visti:**

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

**Visto** l'incarico attribuito alla Dott.ssa Isabella Medicina dal Sindaco Marco Massari in data 28.03.2025 (P.G. n. 85987 del 28/03/2025) della direzione del Servizio "Risorse Umane e Organizzazione" a decorrere dal 01.04.2025 sino al termine del contratto individuale di lavoro (31/03/2028);

**Visto** il Decreto Sindacale P.G. n. 195150 del 29/07/2025 di individuazione dei sostituti dei Dirigenti e Coordinatori di Area in caso di assenza o impedimento, con il quale il Sindaco ha individuato la Dr.ssa Benedetti Lorenza quale sostituto di primo grado della Dr.ssa Medicina Isabella in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione;

### **DETERMINA**

1. di prorogare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. presso il Comune di Reggio Emilia della sig.ra P.M., dipendente a tempo indeterminato del Comune di Milano con profilo di Collaboratore dei Servizi Amministrativi (Area OE), per l'intero tempo lavoro della stessa, a decorrere dal 16/09/2025 e così per un anno sino al 15/09/2026, salvo proroga fino al termine massimo consentito dalla normativa vigente, stante il permanere delle condizioni richieste dalla normativa applicabile, ossia il possesso degli specifici requisiti soggettivi e la disponibilità di un posto vacante di pari Area di inquadramento e di analogo profilo professionale - "Collaboratore Amministrativo" (Area OE) – mantenendo invariata l'assegnazione della predetta unità al Servizio Polizia Locale e Protezione Civile;
2. di impegnarsi a provvedere - mediante apposita liquidazione dirigenziale - al rimborso degli oneri derivanti dal presente provvedimento in favore del Comune di Milano, previa ricezione di richiesta corredata da prospetto riepilogativo, precisando che la sig.ra P.M. ha attualmente in godimento le seguenti voci stipendiali:

Stipendio base	€ 1.586,21
Indennità vacanza contrattuale	€ 80,23
Indennità di comparto	€ 39,31
Differenziale stipendiale	€ 110,83

3. di prendere atto che, a seguito dell'assegnazione temporanea, si verificherà la seguente spesa complessiva di € 32.323,31, da imputare come segue:

**Anno 2025**

quanto ad € 9.551,47 sul Bilancio Pluriennale 2025-2027 – annualità 2025, al Cap. 12200 del PEG 2025 “Personale Polizia Municipale” - Centro di Costo 0190 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

Art. 1 € 7.390,05 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 03.01  
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002  
codice COFOG: 03.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1106

art. 2 € 1.832,44 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 03.01  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001  
codice COFOG: 03.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 328,98 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 03.01  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003  
codice COFOG: 03.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1113

**Anno 2026**

quanto ad € 22.771,84 sul Bilancio Pluriennale 2025-2027 – annualità 2026, al capitolo che nel PEG 2026 verrà iscritto in sede corrispondente del Cap. 12200 del PEG 2025 “Personale Polizia Municipale” - Centro di Costo 0190 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

Art. 1 € 17.901,85 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 03.01  
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002  
codice COFOG: 03.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1106

art. 2 € 4.505,13 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 03.01  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001  
codice COFOG: 03.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 364,86 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:  
codice funzionale missione / programma: 03.01  
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003  
codice COFOG: 03.1.1  
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)  
codice SIOPE: 1113

4. di prendere atto, inoltre, che:

- le risorse necessarie sono rinvenibili negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2025 – 2027;
- tale spesa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale, di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-*bis*, -*ter* e -*quater* della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale, rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
- invero, non rientra - trattandosi di spesa da assimilare a quella per "comandi" funzionali - nei vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-*bis* del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009 (cfr. C.Conti – Sez. Autonomie n. 12 04.05.2017);

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del più volte citato T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. si trasmette il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per LA DIRIGENTE DI SERVIZIO  
(Dr.ssa Medicina Isabella)